

## COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) GRAZIADEI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) FERRANTE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) BUONINCONTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) CATTALANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - MICHELE GRAZIADEI

Seduta del 09/12/2020

### FATTO

Dopo aver invano esperito il reclamo in data 12/06/2020, con il ricorso all'ABF la parte ricorrente: ha riferito di aver stipulato in data 26/07/2011 un contratto di prestito contro cessione del quinto dello stipendio, estinto anticipatamente [dopo il pagamento di 29 rate] in data 30/01/2014. Ha quindi chiesto il rimborso degli oneri non maturati in seguito all'estinzione anticipata del finanziamento per complessivi € 1.243,26 di cui: € 484,10 a titolo di "commissione rete distributiva", somma al netto dell'importo di € 235,10 ricevuto in sede di estinzione anticipata; € 232,50 a titolo di "spese di istruttoria"; € 526,66 a titolo di "costi assicurativi", nonché la corresponsione degli interessi legali dalla data di estinzione anticipata del finanziamento.

Nelle controdeduzioni, l'intermediario, dopo aver confermato l'estinzione anticipata del finanziamento in controversia ha riferito che le Compagnie di assicurazione hanno dato atto del rimborso degli oneri assicurativi per un importo pari a € 313,07, importo, questo, superiore a quanto previsto nel *Piano annuale di rimborso* e quindi nulla è più dovuto alla ricorrente a tale titolo; ha riferito che la pretesa di parte ricorrente non possa trovare accoglimento in quanto i rimborsi delle commissioni contrattuali e, in particolare, della "*commissione rete distributiva*", sono stati specificamente accettati dalla stessa al momento della sottoscrizione del finanziamento secondo un criterio ritenuto valido dal Collegio di Coordinamento ABF (già, n. 10003/16 e nelle successive pronunce dei Collegi territoriali); ha ritenuto non applicabili al caso di specie e, in particolare alla voce "*spese di istruttoria*", gli orientamenti delineati dalla sentenza CGUE *Lexitor* in base anche quanto



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

previsto dalla comunicazione del 4/12/2019 dell'Autorità di vigilanza che fa espresso riferimento ai finanziamenti in essere, non già a quelli estinti; ha dichiarato che non sono condivisibili le conclusioni espresse dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/2019.

Ha pertanto chiesto il rigetto del ricorso.

## DIRITTO

La controversia sottoposta al Collegio riguarda il mancato rimborso da parte dell'intermediario dell'importo corrispondente alla quota non maturata degli oneri che è dovuto sulla base di contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio, a seguito dell'estinzione anticipata del rapporto.

La parte ricorrente ha dato atto che il prestito è stato estinto dopo 29 rate sulle 60 complessive, sulla base del conteggio estintivo in atti, da cui risulta un rimborso di € 441,65 a titolo di interessi corrispettivi (TAN: 4,809%) e un abbuono di € 235,10 a titolo di "abbuono e interessi". La parte ricorrente ha altresì prodotto copia della quietanza finale a dimostrazione dell'estinzione del prestito.

Il contratto contiene una prima voce 'spese di istruttoria', che per il suo contenuto è da ricondurre agli oneri *recurring*, da restituire secondo il metodo *pro quota*, per pacifico orientamento dei Collegi. Appartiene invece al novero degli oneri *up front* per il 40 % della somma addebitata a tale titolo la 'commissione rete distributiva'. In relazione alla restituzione riguardante tale quota, il Collegio ritiene che la sentenza Lexitor, resa dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea (C 383/198), abbia debitamente chiarito il significato della norma da applicare nella specie, vale a dire l'art. 125-sexies TUB, e l'abbia fatto con considerazioni perfettamente intelleggibili, legate all'origine e agli obiettivi della disposizione di cui l'articolo in questione è attuazione. Pertanto questo Collegio ritiene di doversi adeguare agli orientamenti prevalenti sul punto nel sistema ABF, che sono sviluppati in conformità alla decisione del Collegio di Coordinamento n. 26525/19, con cui il Collegio ha recepito le indicazioni provenienti dalla suddetta pronuncia della Corte di Lussemburgo. Il Collegio di Coordinamento ritiene che nella restituzione della parte *up front* delle commissioni: -"il criterio preferibile (...) sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale". Il Collegio di Torino ritiene a sua volta di accogliere tale indicazione, e quindi regola la restituzione della suddetta quota secondo il criterio ora enunciato. La rimanente parte della medesima 'commissione rete distributiva' è da restituire secondo il criterio contrattuale, preventivamente accettato dal contraente.

Parimenti sono da restituire secondo il criterio contrattuale pattuito gli oneri assicurativi risultanti dal piano di rimborso annuale, per il caso di estinzione anticipata del prestito in corrispondenza della rata n. 29. Tale piano prevede un rimborso della voce di costo in suddetta pari a € 306,96, rispetto a cui sarebbe intervenuto un rimborso al cliente della somma di € 313,07 (vedi oltre).

Pertanto, sulla scorta delle più recenti posizioni condivise dai Collegi ABF in merito alla qualificazione delle diverse voci di costo (*up front* e *recurring*) contenute nel contratto e in applicazione dei principi espressi dalla decisione n. 26525/19 del Collegio di Coordinamento, l'intermediario è tenuto a restituire la somma risultante dalla seguente tabella:

Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Durata del prestito in anni	5	Tasso di interesse annuale	4,81%
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	51,67%
		Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	28,14%

rate pagate	29	rate residue	31	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
<b>Oneri sostenuti</b>									
C) Spese di istruttoria				450,00	Upfront	28,14%	126,63		126,63
D) Commissione rete distributiva (40%)				556,80	Upfront	28,14%	156,68		156,68
D) Commissione rete distributiva (60%)				835,20	Criterio contrattuale	***	235,10	235,10	0,00
F) G) Oneri assicurativi				1.019,35	Criterio contrattuale	***	306,96		306,96
<b>Totale</b>				<b>2.861,35</b>					<b>590,27</b>

Campi da valorizzare	
Campi calcolati	

L'importo come sopra calcolato (€ 590,27) non coincide con la somma richiesta dalla parte ricorrente (€ 1.243,26) che ha richiesto il rimborso delle commissioni secondo il criterio del *pro rata temporis*. La parte ricorrente ha chiesto la corresponsione degli interessi legali, ed essi sono dovuti dal reclamo al saldo.

Nelle controdeduzioni l'intermediario ha dichiarato che le compagnie assicurative hanno corrisposto alla parte ricorrente la somma di € 313,07 a titolo di rimborso degli oneri assicurativi non maturati, e ha prodotto evidenza in proposito; tale rimborso non è però stato confermato dalla parte ricorrente, pertanto la somma indicata in tabella deve intendersi al netto di quanto eventualmente già versato da terzi debitori.

### P.Q.M.

**Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 590,27, al netto di quanto eventualmente già versato da terzi debitori, oltre interessi legali dal reclamo al saldo. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA